

Allegato "B" all'atto n. 5088/3409 di rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE CASA E SOLIDARIETA' ETS ODV"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "CTS - Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "RETE CASA E SOLIDARIETA'".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (ente del terzo settore) ODV (organizzazione di volontariato), a seguito dell'iscrizione nella sezione delle organizzazioni di volontariato; da tale momento, pertanto la denominazione diventerà "RETE CASA E SOLIDARIETA' ETS ODV".

3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di CUMIANA (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare la variazione della sede sociale in altro Comune e l'apertura di sedi secondarie o periferiche su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo.

4. L'associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro, persegue finalità solidaristiche ed è ispirata ai principi di democraticità; le cariche sociali sono elettive con le scadenze previste dall'art. 12 (comma uno) del presente statuto e sono gratuite.

5. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è pre-determinata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 18 comma 1 del presente statuto e nelle modalità previste dall'art. 18 comma 2 del presente statuto.

Art. 2 Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di promuovere delle iniziative innovative in riferimento ai problemi abitativi e delle povertà delle fasce vulnerabili del territorio in cui opera. L'ODV, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del CTS, si prefigge lo scopo di offrire servizi di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, così come descritti dal citato art. 5 comma 1 CTS alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Ex art. 3 del presente statuto, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, questi ultimi possono: a) contribuire ad assicurare il rispetto della dignità umana e migliorare le qualità della vita di coloro che soffrono; b) tutelare le fasce più deboli della popolazione attraverso a-

zioni dirette, interventi presso terzi e promozione di iniziative ritenute idonee al raggiungimento del proprio fine. Per il conseguimento dello scopo sociale, come specificato all'art. 3, l'Associazione potrà, con i proventi delle quote associative, delle donazioni da parte di persone, di società, enti pubblici e privati, ivi compresi gli importi rivenienti annualmente dalla scelta del 5 per mille da parte dei contribuenti, costituire fondi in titoli pubblici o altri investimenti similari atti a garantire la continuità degli impegni di gestione dei finanziamenti delle iniziative statutarie, quali ad esempio acquistare, ristrutturare beni immobili, attrezzature per ufficio, sottoscrivere contratti di comodato, di affitto e quanto altro venisse ritenuto utile e necessario, nei limiti di impiego del patrimonio dell'Associazione posti dalla Legge.

Art. 3 Attività

Come previsto dall'art. 17 del CTS, l'Ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CTS e s.m.i., di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- favorire e promuovere l'integrazione tra il Terzo Settore e le Istituzioni;
- sostenere il Progetto Rete Casa e promuovere l'attuazione di altri progetti che riguardino il medesimo ambito;
- proporre l'iniziativa ai Comuni e agli Enti del territorio che, aderendovi, ne daranno esecuzione pratica per la sua attuazione;
- coordinare le azioni di ricerca di fondi e gestire il patrimonio;
- avere cura dell'accoglienza e dell'ascolto come luogo dove la comunità incontra quotidianamente le persone che vivono uno stato di disagio;
- offrire prossimità alle famiglie o persone singole in difficoltà non escludendo l'attenzione per l'assistenza alle persone anziane. Allo scopo sono previsti il sostegno alimentare e per l'arredo degli alloggi, il sostegno economico e le visite domiciliari;
- dare ospitalità a breve termine con riferimento ad immobili di terzi dati gestione o di proprietà della Rete Casa in situazioni abitative per famiglie o persone singole in difficoltà a causa di mancanza di reddito, per quanto possibile, avendo cura di accompagnare l'ospite per il reinserimento nella società;
- con riferimento agli immobili di terzi e dati in gestione a Rete Casa offrire ospitalità a breve e/o medio termine per

famiglie o persone singole in difficoltà a causa di mancanza di reddito. Vista la prospettiva di una prolungata permanenza, per quanto possibile, avere cura di accompagnare l'ospite per il reinserimento nella società;

- aiutare e sostenere le famiglie in incipienti difficoltà economiche individuando soluzioni abitative con affitti agevolati anche mediante accordi con persone, enti terzi o pubblici;

- accompagnare le persone ospitate o le persone che si rivolgono a RETE CASA per la ricerca di una rinnovata e propria autonomia reddituale e finanziaria;

- promuovere ogni forma di collaborazione con altri soggetti operativi sul territorio per l'azione sociale a favore di soggetti, colpiti da qualsivoglia forma di disagio;

- avviare e gestire iniziative volte alla coltivazione della terra al fine di ottenere sostentamento e lavoro anche attraverso accordi con altre realtà attive in analogo settore;

- promuovere ogni forma di collaborazione con altri soggetti operativi sul territorio per l'azione sociale a favore di soggetti oppressi da qualsivoglia forma di disagio;

- sostenere e collaborare con altri soggetti che operano nel sociale sia sul territorio italiano che estero.

2. L'ODV, unitamente a quanto specificato all'articolo 4, può inoltre esercitare, su indicazioni del Consiglio Direttivo ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 (CTS) e s.m.i. anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto attività di interesse generale.

Con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria possono essere intraprese iniziative, ivi compresa la compravendita e/o la ristrutturazione al fine di migliorarne la possibilità di utilizzo, il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio associativo. Resta vietata la vendita di unità immobiliare fine a se stessa, i proventi possono essere destinati esclusivamente all'acquisto di altro immobile più confacente al perseguimento degli scopi associativi. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. È fatto divieto all'Associazione di privarsi gratuitamente di beni patrimoniali se non in caso di scioglimento dell'Associazione come stabilito dall'articolo 18. L'Associazione ODV può altresì svolgere attività di raccolta fondi ex art. 7 del D. Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma consentita dalla Legge, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il

pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

3. Al fine dell'attuazione dello scopo sociale l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite di due distinte categorie di partecipanti: quella dei volontari e quella dei soci che non saranno retribuite in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

4. Ai volontari e ai soci possono essere soltanto rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata preventivamente autorizzata dal Direttivo e previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6. L'ODV ha l'obbligo di assicurare tutti i volontari che contribuiscono con le proprie prestazioni a perseguire gli scopi della associazione iscrivendoli nell'apposito registro dei volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

7. Inoltre l'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

8. L'ODV potrà avvalersi di un Regolamento contenente norma di attuazione del presente Statuto. Detto Regolamento, contenente procedure e deleghe, dovrà essere approvato dall'Assemblea con parere favorevole del Direttivo.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV,
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti (soci, amici e simpatizzanti);
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;

- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.);
- f) ogni altra entrata o proventi compatibili con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g) rimborsi derivati da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- i) altre risorse potranno pervenire all'associazione dalle attività secondarie e strumentali nonché dalle attività di raccolta fondi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art.13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il Consiglio Direttivo redige inoltre il bilancio sociale ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

4. E' fatto obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate compreso l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o beni patrimoniali comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci e Volontari

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del CTS. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei Soci e dei Volontari.
2. Ai fini del perseguimento dello scopo sociale l'associazione può avvalersi di due diverse categorie di persone aderenti: i Soci e i Volontari. Il loro numero è illimitato, salvo il numero minimo di soci richiesto dalla legge.
3. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o altri enti del Terzo Settore, questi ultimi nei limiti di cui all'articolo 32 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione; questi ultimi potranno essere rappresentati da un'unica persona e non superare un quinto dei soci persone fisiche. L'adesione all'ODV in qualità di Socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
4. L'adesione all'associazione, in qualità di Socio, comporta per l'associato, nelle modalità descritte agli articoli 6 e 7 e 9, il diritto al voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'ODV. Possono essere Soci tutti coloro (persone fisiche o ODV); potranno inoltre essere soci altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV socie, ai sensi dell'art. 32 c. 2 CTS o non sia superiore a un quinto dei soci persone fisiche come sopra stabilito che ne condividono lo spirito e le finalità e si impegnano per la loro attuazione. I soci partecipano alla vita dell'Associazione e all'Assemblea con diritto di voto. La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.
5. L'adesione in qualità di volontari può non essere a tempo indeterminato e non comporta altro obbligo che quello di operare nel pieno rispetto dei dettati Statutari e perseguire l'adempimento degli obiettivi prefissati.
6. È fatto obbligo all'Associazione di ottemperare a quanto previsto all'articolo 3 comma 6. I volontari che svolgono attività di volontariato sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
7. L'ammissione in qualità di volontari avviene, senza alcuna discriminazione, presentando la documentazione relativa alla domanda di ammissione supportata dalla firma di un Socio e

conseguente alla delibera del Direttivo.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, e deve essere coerente con le finalità perseguite e con l'attività generale svolta. L'ammissione viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

2. Possono essere soci dell'ODV i cittadini italiani e stranieri presentati da almeno 2 soci nel numero massimo di tre nell'arco di un anno per ciascun associato e che, a giudizio del Consiglio Direttivo a cui presenteranno domanda di associazione, rispondano a requisiti tali da cui dedurre l'inequivocabile volontà di testimoniare la solidarietà sociale, la carità e la promozione umana.

3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 del CTS).

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) recesso: presentato per iscritto al Consiglio Direttivo che produce effetto, con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale

c) esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, comportamento in contrasto con lo scopo associativo o nel caso in cui il socio abbia interessi in contrasto con l'Associazione (ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: esercizio di attività commerciale analoghe o titolarità di cariche direttive in Associazioni con

scopo analogo), o tenga un comportamento in contrasto con il codice etico o con le norme statutarie o coi regolamenti dell'Associazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci - Perdita della qualità di Socio

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali dell'Associazione presso la sede, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla richiesta.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ad operare nell'interesse dell'ODV e per la realizzazione dei suoi scopi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale; non è rivalutabile ed in nessun caso può essere restituita. L'importo delle quote che dovranno versare i soci è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Il termine ultimo per il versamento della quota sociale è il 31 marzo di

ogni anno, salvo deroghe decise dal Consiglio Direttivo.

2. Incompatibilità: non possono essere soci coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 8 Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo per la Revisione Legale dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

3. Ciascun associato può rappresentare con deleghe scritte sino ad un massimo di due Associati dell'associazione. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ciascun associato può rappresentare con deleghe scritte sino ad un massimo di cinque Associati dell'associazione. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e del bilancio sociale ove previsto.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto nei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti, fermo il diritto di impugnazione di cui all'articolo 23 del codice civile. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Ogni socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati ed in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di voto in tutte le delibere di assemblea ordinaria e straordinaria. In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.

11. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione e può deliberare solo se è presente almeno la metà degli associati anche per delega, avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

3. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del D.lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività, stabilisce le linee di indirizzo dell'associazione
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che il revisore sia esterno all'ODV, se consentito dalle norme

vigenti;

e. nomina e revoca l'organo di controllo se ritenuto opportuno o obbligatorio ai sensi del presente Statuto o delle norme vigenti;

f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri se se ritenuto opportuno o obbligatorio ai sensi del presente Statuto o delle norme vigenti;

g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h. approva a maggioranza l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento redatto dal Consiglio Direttivo contenente norme per l'attuazione del presente Statuto;

i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; j.

Approva gli eventuali regolamenti associativi e le loro variazioni;

k. ratifica la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari decisi dal Consiglio Direttivo;

l. decide deliberando nel merito dei ricorsi contro i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione dall'associazione;

m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;

o. determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall. Art 3 comma 4 del presente Statuto;

p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

4. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9. L'Assemblea è legittimamente costituita se vi partecipano almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

2. Per deliberare lo scioglimento e/o una parziale devoluzione onerosa del patrimonio immobiliare dell'ODV con una conseguente dismissione del patrimonio occorre il voto favorevole

di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, tanto in prima quanto nelle successive convocazioni, e si opera secondo le modalità previste dall'art. 18,

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera lo scioglimento; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo promuove la vita associativa, è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea), fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 consiglieri per scelta discrezionale dell'Assemblea che procede alla nomina.

I consiglieri sono scelti tra i soci e restano in carica quattro anni e sono rieleggibili, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti entro comunque un limite massimo di due mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente e tempo per tempo il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Un consigliere può richiedere una sospensione temporanea della sua carica per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i responsabili delle relazioni esterne e del marketing/comunicazione. Nomina altresì i responsabili delle aree di attività o servizi.

Tutti i responsabili delle aree di attività operano sulla base delle deleghe, procedure e regolamenti definiti dal Direttivo.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva As-

semblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga del singolo consigliere senza che decada l'intero Consiglio Direttivo eleggendo, vista anche la proposta del Consiglio Direttivo, secondo le maggioranze di cui al precedente articolo 10.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci e secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 4.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea potrà proporre all'Assemblea un Regolamento contenente norme attuative dello Statuto ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea. Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea;
b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
c. redige e presenta all'Assemblea le linee programmatiche e strategiche;

d. delibera sulle domande di nuove adesioni;

e. delibera in merito all'esclusione esclusione dei soci

f. definisce l'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

g. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Statuto;

h. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti. Valuta periodicamente lo stato dei progetti e delle attività dell'associazione. Delibera sulla proposta di nuovi progetti.

i. ha facoltà di istituire sezioni distaccate dell'ODV autonome dall'ODV stessa dandone informativa all'Assemblea nella prima occasione utile.

l. ha facoltà di nominare procuratori o delegati specifici che abbiano la qualifica di soci, dandone informativa all'Assemblea nella prima occasione utile. Inoltre su proposta del presidente ha facoltà di concedere deleghe bancarie a soci membri in carica del direttivo e attribuendo specifiche limiti alla delega

m. ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è valido se convocato dal Presidente e avrà cadenza minima semestrale e/o tutte le volte nelle quali ci sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti. E' necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza - videoconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. La convocazione è comunicata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 48 ore di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro del verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Presidente e Tesoriere

Il Presidente rappresenta l'associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno unitamente al Vice Presidente e alle altre cariche previste all'art. 12 comma 3.

Il vice presidente nominato, con firma libera e disgiunta, potrà sostituire il Presidente in caso di suo impedimento svolgendo tutte le sue funzioni, salvo le eventuali limita-

zioni dei poteri che il Consiglio Direttivo potrà stabilire all'atto della nomina.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; coordina e gestisce i responsabili delle aree operative; ha la facoltà di aprire i conti correnti per conto dell'ODV; effettua qualsiasi operazione bancaria, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo ed adotta provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono, comunque, esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Al Tesoriere spetta il controllo della tenuta della contabilità, dell'esposizione finanziaria, relazionandosi con il Presidente e con l'Organo di Controllo e con il Revisore Legale se nominati. Il Tesoriere risponde al Consiglio Direttivo della corrispondenza della Amministrazione e destinazione dei fondi alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo collegiale, composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice, laddove ciò sia richiesto dalla Legge o qualora ne ravvisi la necessità per libera determinazione. I componenti dell'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di Legge e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile in tema di cause di inelleggibilità e di decadenza. (modifica obbligatoria).

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. (modifica obbligatoria).

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non

sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS e s.m.i., ed attesta con la nota integrativa che il bilancio sociale, ove previsto per legge o ritenuto opportuno sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro). Il Collegio deve redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 15 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice, laddove ciò sia richiesto per Legge o qualora ne ravvisi la necessità e per libera determinazione provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica o una società di revisione legale oppure un collegio, iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un diverso soggetto a ciò incaricato.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri in carica del Consiglio Direttivo, né parenti degli stessi.

3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte

dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra, fatte salve le materie aventi ad oggetto diritti indisponibili, circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo, né parenti dei membri del Direttivo in carica. I Probiviri durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte consecutive.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- i libri di eventuali altri organi sociali se previsti;
- il registro dei Volontari.

Art. 18 Scioglimento o parziale devoluzione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio, secondo le disposizioni statutarie dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore nel rispetto delle modalità di uso del patrimonio stesso previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Per contro in caso di parziale devoluzione del patrimonio dell'ODV, ad altro ente operante in analogo settore ed avente le stesse caratteristiche giuridiche, lo stesso può essere devoluto esclusivamente a titolo oneroso secondo quanto previsto

3. Il suddetto parere dell'Ufficio del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio

con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Tutti gli adempimenti e le previsioni di cui al presente Statuto legate all'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore o da questa dipendenti, troveranno applicazione al momento dell'iscrizione e prima di tale termine non avranno effetto.

Ogni previsione del presente Statuto incompatibile con la normativa inderogabile di cui al codice civile e Codice del Terzo Settore deve intendersi automaticamente sostituita con quest'ultima, fin d'ora approvata dall'Associazione.

In originale firmati:

CAUCCI Luigino

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 15 dicembre 2022